

AVVISO

1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

- 1.1.) Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma;
- 1.2) Ricorso iscritto al Reg. Ric. n. 10698/2019;

2) NOME DEL RICORRENTE ED INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

2.1) Ricorrente: MARIA PIA SICILIANO;

2.2.) Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*;

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

3.1) Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento del 27.05.2019 (denominato “*all. 2*”) di mancato superamento della prova orale del “*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” – G.U. n. 90 del 24.11.2017, con il quale è stato attribuito alla ricorrente un punteggio pari a “*65/100*”; - del verbale n. 4 (denominato “*all. 3*”) “*delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale*” del 27.05.2019;
- ove occorrer possa, del provvedimento n. 0032565 del 17.7.2019 e del relativo allegato, di attribuzione del punteggio ai titoli ai candidati che hanno superato la prova orale;
- ove occorrer possa, del provvedimento, sconosciuto, di determinazione dei “*livelli*” di cui al provvedimento di valutazione della ricorrente (denominato “*all. 2*”);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva espressa di proposizione di motivi aggiunti.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – n. 0001205 dell'1.08.2019 di approvazione della “*graduatoria generale nazionale per merito e*

titoli del concorso per dirigenti scolastici” e del relativo allegato contenente la medesima graduatoria (all. 1);

- ove occorrer possa, del correlato Avviso prot. n. 0035372 dell’1.08.2019 (*all. 2*);
- ove occorrer possa, della nota prot. AOODGPER n. 42638 del 26.9.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (*all. 3*);
- ove occorrer possa, della nota prot. AOODGPER n. 43707 del 4.10.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (*all. 4*);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

3.2) Sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 11 E 13 DEL D.M. N. 138/2011, DELL’ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.

La violazione degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017 e dell’art. 9 del bando di concorso sussiste nella misura in cui tali disposizioni, di diverso rango, stabiliscono i punteggi attribuibili per la prova orale, la loro strutturazione, la pubblicazione dei quadri di riferimento sui quali è “*costruita e valutata*” la prova orale (art. 9, comma 5, della *lex specialis*) e non prevedono il potere di predisporre ulteriori griglie e/o criteri di valutazione, men che meno prevedono siffatto potere in capo alla Commissione esaminatrice.

Tanto risulta, altresì, confermato dai citati “*quadri di riferimento*” i quali, appunto, non contemplano alcuna, ulteriore, griglia di valutazione.

Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato è privo di motivazione giacché non sono esplicitate né le ragioni che hanno condotto all’elaborazione dell’ulteriore, illegittima, griglia né quale sia il percorso logico seguito dalla Commissione nella redazione della stessa e nella formazione del processo valutativo.

Ancora, sotto la sfera dell’eccesso di potere, il provvedimento impugnato è viziato per arbitrarietà – che si evince dall’immotivata decisione di polverizzare la valutazione numerica e dall’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale scelta; per disparità di trattamento poiché, dalla lettura dei quesiti posti ai

candidati nella medesima seduta del 27.05.2019, diviene assolutamente impercettibile la verifica dell'operato della Commissione – sul punto ci si riserva, espressamente, ricorso per motivi aggiunti.

Ancora, eccesso di potere per perplessità della motivazione e/o motivazione apparente, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, al pari dell'illogicità e dell'irragionevolezza della decisione.

Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti:

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 11 E 13 DEL D.M. N. 138/2011, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

L'esercizio di un potere illegittimo – quale è quello di 'creare' nuove griglie di valutazione – unitamente alla polverizzazione numerica della valutazione, rende impossibile – o meglio non intellegibile – la comprensione della decisione assunta dalla Commissione e, dunque, la valutazione stessa.

Non sfuggerà al Giudicante, del resto, che la sottile linea '*rossa*' che separa la 'non adeguatezza' dalla '*sufficienza*' – espressa in termini numerici ma priva di qualsivoglia, ancorché scarna, argomentazione – si traduce in una palese arbitrarietà del giudizio valutativo.

Questa difesa ben conosce il 'limite' del G.A. rispetto alla discrezionalità tecnica e, dunque, siffatto 'limite' nel giudizio di legittimità; nondimeno, è altrettanto vero che detto confine consente, comunque, al G.A. il c.d. sindacato estrinseco o debole attraverso la delibazione dell'operato amministrativo rispetto ai principi generali ed alle norme applicabili al caso di specie, al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto l'attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.

La Commissione esaminatrice, nel momento in cui si è avventurata nell'esercizio di un potere non previsto dalla norma e, dunque, non assegnatole – di '*creazione*' appunto di ulteriori sotto-griglie di valutazione – aveva, inoltre, l'obbligo di motivare, espressamente, il giudizio attribuito al fine di consentire alla candidata

(odierna ricorrente) di comprendere la valutazione alla luce di una tale polverizzazione del punteggio e, non ultimo, allo scopo di poter verificare, ex post, l'attendibilità delle operazioni svolte dalla Commissione.

Dalla disamina dell'illegittima griglia, infatti, non è possibile nemmeno percepire il discrimine tra il punteggio pari a 20 di '*non adeguatezza*' ed il punteggio di 21 di '*sufficienza*'; tra il punteggio pari a 29 di '*non adeguatezza*' ed il punteggio di 30 di '*sufficienza*'; e così via.

A tale stregua, resta un mistero (frutto di arbitrarietà) come possa il candidato (e, di poi, il G.A.) capire (verificare), anche in senso lato, cosa lo separi dalla '*sufficienza*' tenuto conto che se la prof.ssa Siciliano avesse ottenuto un solo punto in più per ciascun '*livello*' avrebbe superato la prova orale raggiungendo la soglia pari a 70/100.

Una siffatta, oscura, decisione rende illegittima la valutazione espressa nei confronti della ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017, dell'art. 9 del bando di concorso, difetto di motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, per disparità di trattamento, per perplessità della motivazione e/o per motivazione apparente, illogicità ed irragionevolezza.

La violazione degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017 e dell'art. 9 del bando di concorso sussiste nella misura in cui tali disposizioni, di diverso rango, stabiliscono i punteggi attribuibili per la prova orale, la loro strutturazione, la pubblicazione dei quadri di riferimento sui quali è "*costruita e valutata*" la prova orale (art. 9, comma 5, della *lex specialis*) e non prevedono il potere di predisporre ulteriori griglie e/o criteri di valutazione, men che meno prevedono siffatto potere in capo alla Commissione esaminatrice.

Tanto risulta, altresì, confermato dai citati "*quadri di riferimento*" i quali, appunto, non contemplano alcuna, ulteriore, griglia di valutazione.

Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato è privo di motivazione giacché non sono esplicitate né le ragioni che hanno condotto all'elaborazione dell'ulteriore, illegittima, griglia né quale sia il percorso logico seguito dalla Commissione nella redazione della stessa e nella formazione del processo valutativo.

Ancora, sotto la sfera dell'eccesso di potere, il provvedimento impugnato è viziato per arbitrarietà – che si evince dall'immotivata decisione di polverizzare la

valutazione numerica e dall'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale scelta; per disparità di trattamento poiché, dalla lettura dei quesiti posti ai candidati nella medesima seduta del 27.05.2019, diviene assolutamente impercettibile la verifica dell'operato della Commissione.

Ancora, eccesso di potere per perplessità della motivazione e/o motivazione apparente, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, al pari dell'illogicità e dell'irragionevolezza della decisione.

Ne discende, dunque, per tali motivi, l'illegittimità derivata del successivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - n. 0001205 del 1.08.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9.08.2019, nonché la pedissequa graduatoria, il correlato avviso relativo all'assegnazione ai ruoli regionali ovvero ai posti vacanti viziati, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente tra i vincitori del concorso

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 22 E SS. LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. MOTIVAZIONE APPARENTE. ARBITRARIETÀ.

La ricorrente dopo aver sostenuto la prova orale innanzi alla Commissione esaminatrice conseguendo il punteggio complessivo pari a 65/100, presentava, personalmente, una prima istanza di accesso agli atti in data 29.05.2019; di poi, a mezzo del sottoscritto procuratore, un'ulteriore istanza di accesso, a mezzo pec, in data 10.06.2019.

Senonché, con separate comunicazioni - del 27.06.2019 e del 5.7.2019 - l'Amministrazione oggi resistente riscontrava, parzialmente e, ad ogni modo, *contra legem*, le ridette istanze limitandosi alla trasmissione dei soli atti impugnati e, dunque, del verbale n. 4 e della scheda di valutazione, entrambi del 27.5.2019.

L'insufficiente ostensione veniva motivata dal Ministero resistente sulla scorta della, seguente, laconica (ed insolita) motivazione: *“si rappresenta che al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l'approvazione della*

graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti"

La motivazione è, palesemente, illegittima ed illecita per come, invero, già, previamente, rappresentato nell'istanza di accesso agli atti del 10.06.2019. La mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione resistente ha come, immediata, conseguenza la mutilazione del diritto di difesa della ricorrente e si pone, dunque, in perfetta contrapposizione e violazione del principio sancito dall'art. 24 Cost. oltreché della normativa, specifica, in materia di accesso agli atti, in primis gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Il MIUR, inoltre, ha inteso riscontrare tutte le istanze di accesso pervenute in maniera cumulativa incorrendo, tuttavia, in una decisione arbitraria e illogica ovvero quella di consentire la consultazione, sulla piattaforma Polis, di cinquanta (50) prove in forma anonima, senza render noto il criterio utilizzato e senza tenere in alcuna considerazione le singole istanze ed esigenze dei vari candidati.

Una siffatta decisione – peraltro, erroneamente, ancorata al c.d. accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013 – è, nel contempo, viziata per motivazione apparente ovvero, per come definita dalla giurisprudenza, tautologica:

“La motivazione tautologica di un provvedimento amministrativo è quella che si limita ad un certo enunciato, senza che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall'essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a confermarne le conclusioni (art. 3 L. n. 241/1990)” (T.A.R. PUGLIA, LECCE, I, Sent. 09.03.2017, n. 390).

È noto che la motivazione rappresenta un requisito essenziale ed irrinunciabile di qualsiasi provvedimento espressivo di poteri amministrativi discrezionali. Nel caso che qui ci occupa, ricorre, senza dubbio alcuno, l'ipotesi della motivazione apparente in virtù del fatto che la motivazione de qua, pur essendo materialmente esistente, non rende in alcun modo percepibili le ragioni della decisione. L'Amministrazione ha relegato, così, nell'ombra, illegittimamente, le valutazioni di fatto e di diritto effettuate dall'ufficio prima di assumere l'atto.

Viene, così, in rilievo la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 che prevede espressamente che *“Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato*

(...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

Ne consegue, pertanto, che anche le note, odiernamente impugnate, sono illegittime e meritevoli di annullamento.

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Il TAR Lazio – Roma, Sezione III *bis*, con ordinanza n. 12762/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 7.11.2019, ha autorizzato l' *"integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione"*.

I controinteressati destinatari del presente avviso di notifica per pubblici proclami sono, pertanto, tutti i soggetti indicati nel Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – n. 0001205 dell'1.8.2019 di approvazione della *"graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici"* e del relativo allegato contenente la medesima graduatoria, e precipuamente dal n. 1 SIG. VICCA DANILO al n. 3420 SIG.RA SCHIRINZI ELISABETTA;

5) MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO:

lo svolgimento del processo promosso dalla PROF.SSA MARIA PIA SICILIANO (C.F.SCLMRP70A45F352G), nata a Mondragone il 5.1.1970 ed ivi residente alla via Elena n. 135, può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it , attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (nel caso di specie, Reg. Ric. n. 10698/2019) nella sezione *"TAR Lazio – Roma"*, sottosezione *"Ricerche Ricorsi"*;

6) INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

La notifica per pubblici proclami di cui al presente avviso viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza TAR Lazio – Roma, Sezione III *bis*, n. 12762/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 7.11.2019, con cui è stata, inoltre, fissata la Camera di Consiglio del 18.2.2020.

**7) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEL RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI IN ALLEGATO.**

Cosenza – Roma, 4 dicembre 2019

AVV. VALERIO ZICARO